

STATUTO della società a responsabilità limitata
FARMACIA COMUNALE DI TREPUIZZI s.r.l.

DENOMINAZIONE

Art.1 - Promossa dal Comune di Trepuzzi, Provincia di Lecce, è costituita una società a responsabilità limitata attualmente con capitale misto, sotto la denominazione sociale

“FARMACIA COMUNALE DI TREPUIZZI s.r.l.”.

Essa si costituisce ai sensi degli artt. 2472 e seguenti del c.c. dell’art. 112, comma 1 lett, e), del D.lgs. 18.8.2000, n.267.

La stessa è altresì regolata dalle norme contenute nel presente Statuto.

SEDE

Art.2 - La sede della società è fissata in Trepuzzi.

Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società è quello che risultante **dall’iscrizione nel registro delle imprese.**

DURATA

Art.3 - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre dell’anno **2039** e può essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea.

OGGETTO

Art.4 – La società si propone di realizzare fini sociali e di promuovere lo sviluppo della comunità locale in cui essa si insedia attraverso la gestione di farmacia, **parafarmacia e gestione dei centri polifunzionali.**

Essa ha, quindi, per oggetto la commercializzazione al dettaglio di prodotti:

- di tipo farmaceutico e parafarmaceutico, anche di natura galenica;
- sanitaria e per la cura dell’igiene della persona e degli animali;
- per la cosmesi; dietetica e alimentari;
- di vestiario terapeutico;
- destinati alla crescita dell’infanzia e dei bambini;

e comunque di ogni altro prodotto che risulti connesso e/o collegato al settore sanitario.

Essa può, inoltre, promuovere attività di ricerca e di sperimentazione sempre nel settore sanitario e farmaceutico.

La società può altresì, esclusivamente al fine del perseguimento dell’oggetto sociale, compiere ogni operazione commerciale, mobiliare o immobiliare, ritenuta necessaria o utile, nonché assumere interessenze o partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine, o connesso con il proprio.

CAPITALE

Art.5 - Il capitale sociale ammonta a Euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento), suddiviso in quote ai sensi di legge, ognuna intestata a un socio, divisibili ma di valore non inferiore a un Euro o a multipli di lire Euro.

In assemblea ogni socio ha diritto a un voto per ogni Euro di capitale sociale posseduto.

Ai sensi del citato art. 1 comma 58 legge n.127/1997, in ogni caso, la partecipazione del Comune di Trepuzzi non potrà mai essere inferiore alla quota del cinquantuno per cento (51%) dell'intero capitale sociale.

In ipotesi di aumento a pagamento del capitale sociale, nel caso in cui alcuni dei soci privati non intendano avvalersi del diritto di opzione loro spettante ai sensi degli artt.2441 c.c., le quote rimaste inoperte sono offerte in prelazione ai soci sottoscrittori in ragione della rispettiva partecipazione. Nel caso in cui essi non intendessero avvalersi di tale prelazione, le medesime quote sono poi interamente devolute in esclusiva prelazione al Comune di Trepuzzi.

QUOTE

Art.6 - Le quote sociali sono trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Nel caso in cui si intendano cedere per atto tra vivi quote sociali di proprietà privata la cessione può avvenire solo ed esclusivamente in favore di persone che rivestano la qualifica di farmacista e siano iscritti all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Lecce; in ogni caso spetta preventivamente all'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza assoluta del capitale, esprimere il gradimento nei confronti di cessionario.

La cessione conclusa in violazione della disposizione di cui al presente capo è inefficace nei confronti della Società e a essa non opponibile.

Art.7- Le quote si trasmettono per causa di morte in favore degli eredi del socio defunto qualora rivestano la qualifica di farmacista e siano iscritti all'Albo dei Farmacisti della Provincia di Lecce.

In caso contrario la quota del socio defunto dove liquidata agli eredi aventi diritto secondo il valore che risulti attribuito a tale quota in base alla situazione patrimoniale della Società nel giorno in cui si è verificato il decesso.

Detta liquidazione deve avvenire entro i sei mesi successivi alla liquidazione dell'importo.

Spetta successivamente al Comune di Trepuzzi di ricostituire la pluralità dei soci su base mista.

Art.8 - Il socio può recedere dalla società, per l'intera sua partecipazione, nei casi previsti dall'articolo 2473 del Codice civile.

Il socio che intende recedere deve comunicare tale sua volontà all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese della decisione che lo legittima o, in mancanza, dalla trascrizione di detta decisione nel libro delle decisioni dei soci o degli amministratori oppure, in mancanza di quanto precede, dalla conoscenza del fatto o dell'atto che legittima il recesso.

In detta raccomandata devono essere indicati.

- a) le generalità del socio recedente;
- b) il domicilio eletto dal recedente per le comunicazioni inerenti al procedimento di recesso;
- c) il valore nominale della partecipazione al capitale sociale per il quale il diritto di recesso viene esercitato.

La dichiarazione di recesso è efficace dal primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui la lettera raccomandata predetta giunge all'indirizzo della sede legale della società. Se in questo lasso temporale venga contestata la legittimità della dichiarazione di recesso e venga conseguentemente promosso un giudizio di arbitrato, l'efficacia della dichiarazione di recesso è sospesa fino alla data di notifica del lodo al recedente. Il giorno di efficacia del recesso è quello a cui si deve far riferimento per la valutazione della partecipazione del recedente; da detta data decorrono i termini di cui all'articolo 2473 per la liquidazione della partecipazione al socio receduto.

La valutazione della partecipazione per la quale il recedente ha esercitato il diritto di recesso è effettuata secondo quanto previsto dall'art. 2473 c.c.

PRESTAZIONI ACCESSORIE

Art.9 - Per effetto della presente disposizione statutaria prevista ai sensi degli artt. 2478 – 2345 cod. civ. il farmacista, divenuto socio, dovrà svolgere la propria personale prestazione di servizio all'interno dei locali della farmacia, prestando la sua opera, anche di tipo intellettuale, durante le ore di regolare apertura dell'esercizio, nonché durante i turni di apertura straordinaria, affinché l'attività sociale possa avere efficiente esecuzione.

L'obbligo di eseguire tale prestazione non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro, né subordinato né autonomo, ma discende ed è strettamente collegato al rapporto sociale.

Essa non attribuisce il diritto di percepire alcuna remunerazione in aggiunta a quella riconosciuta sugli utili di bilancio spettanti in proporzione alla misura di partecipazione al capitale e distribuiti a titolo di dividendo con deliberazione assembleare.

Nel caso di mancata, o inesatta esecuzione delle prestazioni di cui al presente articolo, il socio che si renderà inadempiente, previa diffida a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inoltrata da parte dell'organo amministrativo rimasta inevasa nel successivo termine di trenta giorni, potrà essere venduta a rischio e per conto del suddetto socio inadempiente ai sensi e per gli effetti dell'art. 2477 cod. civ. in quanto applicabile.

DIREZIONE TECNICO PROFESSIONALE

Art.10 - Ai sensi dell'art.7 comma 3 legge 8 novembre 1991, n.362, la direzione della Farmacia gestita dalla Società è affidata a uno dei soci che sia in possesso dei requisiti di legge e che ne è responsabile.

Al Direttore tecnico, in relazione all'incarico conferitogli secondo le direttive e sotto la supervisione del Consiglio di amministrazione **o dell'Amministratore Unico** vengono attribuiti i poteri di gestione in ordine a:

-rapporti con i fornitori;

-assunzioni e licenziamenti di farmacisti collaboratori;

assunzioni e licenziamenti dipendenti;

conferimento e revoca di incarichi a lavoratori autonomi occasionali e non occasionali.

Il direttore tecnico è nominato a tempo indeterminato. Egli può essere revocato dall'Assemblea quando ricorra una giusta causa.

Il Direttore tecnico decade dall'incarico:

-qualora perda, anche temporaneamente, i requisiti professionali;

-qualora perda la qualità di socio.

Al Direttore tecnico spetta un compenso per le funzioni esercitate nella sua qualità di Direttore.

Il compenso è determinato **dal Consiglio di amministrazione o dall'Amministratore Unico**

Art. 11 - È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali.

ASSEMBLEE

Art.12 - L'assemblea della società può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nell'ambito della Provincia di Lecce.

La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata contenente l'avviso con l'ordine del giorno, nonché l'ora e il luogo dell'adunanza, sia in prima sia in seconda convocazione, inviata ai soci presso il domicilio risultante **dall'iscrizione nel registro delle imprese**, almeno otto giorni prima dell'adunanza medesima. Essa potrà, comunque, validamente costituirsi, anche in difetto delle predette formalità, quando sia totalitaria.

Art.13 - Hanno diritto a intervenire in Assemblea tutti i soci **risultanti tali dall'iscrizione nel registro delle imprese**; per il Comune parteciperà il legale rappresentante dell'Ente o suo delegato.

Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta, anche non necessariamente nella sottoscrizione, da altra persona secondo quanto stabilito dagli artt. 2372 e 2486 c.c..

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare il diritto di intervento e di voto in assemblea, e di moderare e dirigere la discussione e le votazioni.

Art.14 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione **o dall'Amministratore Unico**. In assenza di quest'ultimo, il Presidente dell'Assemblea è designato a maggioranza assoluta dei soci presenti aventi diritto al voto.

Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, nominato dallo stesso Presidente. Le funzioni di segretario sono assolte da un Notaio in caso di Assemblea straordinaria e negli altri casi in cui il Presidente lo reputi opportuno. Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio.

Art.15 - L'Assemblea delibera:

con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il cinquantuno per cento (51%) dell'intero capitale sociale, fatta eccezione per le modifiche dell'atto costitutivo e del presente statuto, sulla nomina, la revoca e i poteri dei liquidatori, sulla proposta di concordato e di ammissione alla procedura di amministrazione controllata, per la cui adozione occorre il voto favorevole dei soci che rappresentino o almeno i due terzi (2/3) dell'intero capitale sociale. In quest'ultimo caso il relativo verbale dovrà essere redatto dal notaio.

L'assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo Amministrativo sottopone alla sua approvazione.

All'assemblea dei soci, ferme le competenze già devoluta dalla legge, spetta deliberare in via esclusiva su indirizzo, coordinamento e controllo delle strategie e delle politiche aziendali, che siano anche tali da garantire il controllo del socio pubblico sull'attività societaria.

Art.16 - All'Assemblea spetta, tra l'altro, di:

- **approvare il Bilancio d'Esercizio**
- **nominare l'Amministratore Unico o i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo;**
- **determinare il compenso dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo.**

Essa è convocata almeno una volta entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvo la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364.

AMMINISTRAZIONE

Art.16 - La società può essere amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri, due quali designati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale (art 50 , comma 8 del TUEL) e uno dai soci privati, o da un Amministratore Unico, designato dal Sindaco. Gli amministratori non devono essere necessariamente soci.

Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, o l'Amministratore Unico, deve essere iscritto all'Ordine dei Farmacisti.

la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero totale delle nomine effettuate.

I membri del Consiglio di amministrazione o l'Amministratore Unico, salvo revoca dell'Assemblea ai sensi di legge, durano in carica per non più di un triennio dalla loro nomina e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri amministratori provvedono a sostituirli con apposita deliberazione, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori

nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati in questo modo restano in carica fino alla prossima assemblea. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli superstiti devono convocare l'assemblea affinché provveda alla sostituzione dei mancanti. Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori neominati scadono insieme con quelli in carica al momento della loro nomina.

Art.17 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, se non viene nominato dall'Assemblea, viene scelto dal Consiglio tra i suoi membri, con deliberazione assunta a maggioranza.

Art.18 - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario in caso di Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico di organo monocratico.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal più anziano dei componenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Agli amministratori è attribuito il compenso fissato dall'Assemblea, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati ex post e trattamenti di fine mandato.

Art.19 - Al Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico spettano le più ampie facoltà per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della società, che siano necessari od opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che per delega o per Statuto sono, in modo tassativo, devoluti all'assemblea

La firma e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi e in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Amministratore, salva l'attribuzione al Presidente se autorizzata dall'Assemblea.

Spetta all'organo amministrativo deliberare la nomina di direttori, condirettori, procuratori, anche alla lite.

Art.20 - L'assemblea nomina un Revisore Unico, iscritto al registro dei Revisori legali.

Il Revisore Unico ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e seguenti del codice civile e, a meno di diversa determinazione della assemblea che lo nomina, esercita anche funzioni di controllo contabile.

All'atto della nomina del Revisore Unico, l'assemblea determina il compenso spettante per tutta la durata dell'ufficio, che è di tre esercizi, con cessazione alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio di durata in carica”.

BILANCIO E UTILI

Art.21 - Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle norme di legge, alla compilazione del bilancio, al completo di tutti i suoi elementi.

Il bilancio di chiusura di ogni esercizio è approvato con deliberazione assunta dall'assemblea ordinaria, convocata necessariamente una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Essa potrà essere convocata entro centottanta giorni qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Art.22 - Gli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio sono così ripartiti:

- una percentuale non inferiore a un ventesimo è destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto un valore pari a un quinto del capitale sociale;
- un'ulteriore percentuale non inferiore a un ventesimo del residuo è devoluto a riserva statutaria, utilizzabile esclusivamente per operazioni sul capitale sociale;
- il resto è distribuito tra i soci in proporzione alla quota di capitale sociale da ciascuno posseduta, salvo che l'Assemblea deliberi l'istituzione di riserve facoltative o disponga di mandarli in tutto o in parte a esercizi successivi.

Gli utili di esercizio distribuiti e non riscossi, trascorsi cinque anni dalla data in cui divenuti esigibili si prescrivono in favore della Società e vanno a costituire apposita riserva.

In presenza di perdite non è consentita la ripartizione di utili, salvo che il capitale sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Art. 23 - Spetta al Comune di Trepuzzi l'esercizio del controllo sull'attività posta in essere dalla società.

Art.24 - L'acquisizione di fondi dai soci con l'obbligo di rimborso e in genere i finanziamenti dai soci alla Società sono ammessi nei limiti e secondo le modalità previste dal T.u. delle leggi in materia bancaria e creditizia approvato con D. Lgs. 1° settembre 1993, n.385, e successive modificazioni, e, comunque, dalle norme legislative e amministrative in vigore. Tali finanziamenti si presumono effettuati a tasso zero, salva diversa determinazione dell'Assemblea che li delibera. I soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art.25 - La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.

In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.

Qualora sulle modalità della liquidazione non intervenga una decisione dei soci, il funzionamento dell'organo di liquidazione e la rappresentanza della società in liquidazione sono disciplinate dalle medesime disposte dal presente statuto per il consiglio di amministrazione.

ARBITRI

Art.26 - Qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra essi e la società, circa l'interpretazione o l'esecuzione del presente statuto, e inerenti a diritti liberamente disponibili dalle parti, deve essere rimessa al giudizio di tre arbitri compositori nominati dal Presidente del Tribunale di Lecce.

Gli arbitri giudicheranno con arbitrato irritale, senza formalità di procedura, attenendosi però alle norme di diritto sostanziale e con giudizio inappellabile. La decisione può essere impugnata con gli strumenti di impugnazione previsti per il contratto generale.

L'obbligo di pagamento delle spese e dei compensi da sostenersi per gli arbitri incombe solidalmente su tutte le parti, salvo successiva rivalsa interna tra le stesse nei confronti di colei che risulterà soccombente.

RINVIO

Art.27 - Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni vigenti del Codice civile e della legislazione collegata.